Il Sole 24 ORE

16-NOV-2026
da pag. 1-5 / foglio 1 / 3

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50206 Diffusione: 104896 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Credito al consumo, conto alla rovescia

Finanziamenti

Novità in vigore dal 20 novembre, ma mancano le disposizioni attuative

Il perimetro della disciplina si allarga alle operazioni di «buy now pay later»

L'applicazione delle nuove regole europee sul credito al consumo andrà oltre la scadenza del 20 novembre indicata dal Dlgs 212/2025 che aveva recepito in Italia la direttiva CCD2. Un differimento provvidenziale secondo alcuni addetti ai lavori in ragione delle numerose modifiche alle procedure e ai contratti richiesti dalle novità presenti nel provvedimento. Su tutte l'ingresso nella disciplina del buy now pay later.

Marco Barlassina —*a pag. 5*

Conto alla rovescia per le nuove regole sul credito al consumo

Il punto. La disciplina allarga il perimetro delle tutele. Misure in vigore dal 20 novembre, ma mancano le disposizioni attuative di Bankitalia

Marco Barlassina

Venerdì 20 novembre è la data indicata dal Dlgs 212/2025 per l'entrata in vigore delle nuove regole europee sul credito al consumo. Per l'effettiva applicazione del decreto, che ha recepito in Italia la direttiva CCD2, occorrerà però attendere ancora alcune settimane, in attesa delle disposizioni attuative di Banca d'Italia e dei 90 giorni che scatteranno successivamente per permettere i necessari adeguamenti da parte degli operatori coinvolti.

Tali disposizioni allo stato non sono state ancora emanate, richiedendo una serie di passaggi procedurali, di consultazioni e analisi che sono in via di realizzazione, rendendo quindi ineludibile un allungamento dei tempi (va tenuto presente, tuttavia, che alla data di oggi diversi Paesi Ue non hanno recepito la direttiva neanche nella normativa primaria).

Un differimento da alcuni addetti ai lavori considerato provvidenziale in ragione delle numerose modifiche alle procedure e ai contratti richiesti dalla portata delle novità.

Innanzitutto la Direttiva innalza la soglia di tutela offerta dalla normativa, portandola da 75mila a 100mila euro e prevede anche per il buy now pay later (Bnpl) l'ingresso nella disciplina del credito al consumo, con nuove tutele per i consumatori.

È inoltre previsto un maggiore controllo da parte degli intermediari circa le effettive capacità di rimborso del beneficiario prima della concessione di prestiti, allo scopo di evitare il fenomeno del sovraindebitamento, attraverso la raccolta di informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, al valore e al rischio di credito per lo stesso consumatore, ottenute consultando fonti dalle quali sono esplicitamente escluse i social network.

Verranno inoltre introdotte regole più severe riguardanti la correttezza delle informazioni riportate nelle comunicazioni commerciali. Viene ad esempio introdotto il divieto di messaggi che suggeriscono che il ricorso al finanziamento possa migliorare la situazione finanziaria del consumatore o aumentare il suo tenore di vita e viene introdotto l'obbligo di inserire un'avvertenza il cui contenuto è "prendere in prestito denaro comporta dei costi" o analogo.

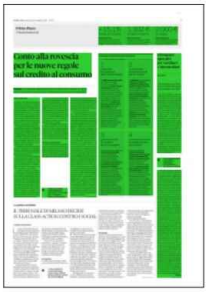
In tema di obblighi precontrattuali, viene introdotto un nuovo documento da mettere a disposizione del consumatore, denominato "Informazioni generali". Viene inoltre imposto l'invio di un promemoria sui diritti di recesso quando le informazioni vengono rese meno di un giorno prima.

Compra ora, paga dopo

L'ambito di applicazione della disciplina si estende ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro, quelli a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere solo commissioni per un importo non significativo e che prevedono che il rimborso del finanziamento avvenga entro tre mesi, nonché le dilazioni di pagamento a titolo gratuito offerte da un fornitore di beni o prestatore di servizi per l'acquisto di beni/servizi che offre. Un perimetro che comprende le operazioni di buy now pay later.

«Con il nuovo framework normativo - spiega Giuseppe Piano Mortari, vice segretario generale di Assofin - anche queste operazioni saranno as-





ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30528 - L.1992 - T.1976

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50206 Diffusione: 104896 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

soggettate alla disciplina sul credito ai consumatori, anche se l'assolvimento di alcuni obblighi sarà lievemente alleggerito rispetto alle operazioni ordinarie in ossequio al principio di proporzionalità. Tra gli obblighi a cui saranno assoggettate anche le operazioni di Bnpl c'è tutta la disciplina in materia di trasparenza da cui oggi sono esentate e questo renderà certamente più pesante il processo di collocamento». La prospettiva è ad esempio quella della raccolta di un certo numero di firme da parte del cliente come in un qualsiasi contratto di finanziamento, diversamente da quanto avviene oggi. «È presto per dire se l'assoggettamento alle nuove regole produrrà un effetto in termini di riduzione dell'appetibilità di questa forma di credito per via dell'appesantimento del processo di erogazione», dice ancora Piano Mortari. Che conclude: «La valutazione generale della nuova Direttiva è certamente positiva ma si ritiene di massima importanza che le nuove regole vengano applicate nello stesso modo a tutti i soggetti che offrono credito a consumatori residenti in Italia o nell'Ue (si pensi alle piattaforme online, *ndr*). Ove questo non avvenisse, infatti, da un lato i consumatori vedrebbero venire meno le tutele a loro favore e, dall'altro, si creerebbe un'asimmetria a svantaggio degli intermediari che operano nei Paesi in cui vige una regolamentazione più protettiva».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Dlgs 212/2025 prevede garanzie anche per i consumatori che si avvalgono del buy now pay later

I principali elementi del provvedimento

A cura di **Francesco Mocci** *e* **Anna Bettoni**, *nell'ordine partner e associate di Advant Nctm*

1

IL PERIMETRO

Più operazioni nella nuova disciplina

La **soglia massima di credito** per l'applicazione della normativa sul credito ai consumatori **sale da 75mila a 100mila euro** e vengono meno le esclusioni previste per i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro, per quelli gratuiti e per quelli con sole commissioni di importo non significativo da rimborsare entro tre mesi. **Rientra nel perimetro anche il c.d. buy now pay later**, salvo due esclusioni: (i) per tutti i fornitori, la dilazione gratuita, senza credito di terzi, purché contenuta in 50 giorni; (ii) per i fornitori non Pmi che vendono online ai consumatori, la dilazione gratuita senza offerta o acquisto dei crediti da parte di terzi, purché contenuta in 14 giorni.

2

LA TRASPARENZA

Crescono le tutele per chi compra

La **pubblicità** dovrà includere un **avvertimento chiaro ed evidenziato sul fatto che un prestito comporta dei costi** e non potrà suggerire che il credito migliori la situazione finanziaria del consumatore. È **vietato concedere credito senza richiesta ed esplicito consenso** del consumatore, non desumibile da caselle preselezionate; le offerte personalizzate basate sul trattamento automatizzato di dati personali andranno segnalate in modo chiaro. **È vietata**, salvo eccezioni, anche **la commercializzazione abbinata,** in cui il credito è subordinato all'acquisto di altri beni o servizi. Se è richiesta una polizza, il cliente avrà almeno tre giorni per confrontare offerte alternative.

3

IL MERITO DI CREDITO

Più verifiche per la concessione

Il finanziatore dovrà svolgere una **valutazione approfondita**, anche nell'interesse del consumatore, sulla base di informazioni necessarie, proporzionate e verificate, e potrà **erogare il credito solo se la valutazione indica che il consumatore adempirà** verosimilmente agli obblighi del contratto. Sono esclusi le categorie particolari di dati personali (c.d. dati sensibili) e i dati ottenuti dai social network. Se la valutazione si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati, il consumatore avrà diritto all'"intervento umano", ossia a ottenere una spiegazione chiara della valutazione, a esprimere la propria opinione e a chiederne il riesame.

4

L'ESTINZIONE ANTICIPATA

Si ampliano le aree di esclusione

Resta sostanzialmente **invariato il diritto alla riduzione del costo totale del credito, proporzionale alla durata residua del contratto** e comprensiva di tutti i costi, anche di quelli che non dipendono dalla durata, sulla scorta dei **principi enunciati dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia**. Si amplia invece l'area delle esclusioni: oltre alle imposte, sono escluse dal calcolo anche le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore, se non dipendono dalla durata del contratto. Resta invariato il comma 2 dell'art. 125-sexies del Tub sui criteri di riduzione, che in mancanza di diversa indicazione rinvia al criterio del costo ammortizzato.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30528 - L.1992 - T.1976

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50206 Diffusione: 104896 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

+15,1%
Tasso di crescita

Il Bnpl fa da traino
Nei primi nove mesi del 2026, il Bnpl è la forma di prestito con il maggior incremento (fonte: Crif).

1.302 €
L'importo medio

Buy now pay later
Tra gennaio e settembre 2026 l'importo medio delle operazioni di Bnpl è cresciuto dell'1,9%.

2.000 €
La soglia

Prestiti finalizzati
Il 48,1% delle richieste di prestiti finalizzati (tradizionali e Bnpl) non supera i 2.000 euro.

Gli impatti operativi per venditori e intermediari

Scenari

Coinvolti fornitori di beni e servizi, istituti finanziari e intermediari del credito

«La CCD2 non aggiorna soltanto le regole del 2008: ridisegna il credito al consumo attorno a come oggi compriamo», esordisce Giuseppe Rumi, partner di BonelliErede, secondo il quale «fornitori di beni e servizi, finanziatori e intermediari diventano così parte di un'unica filiera. Dovranno ripensare insieme accordi, ruoli e responsabilità, a partire dalle comunicazioni commerciali». Il vero terreno competitivo, secondo Rumi, sarà la valutazione del merito creditizio: «È una sfida che le banche e gli intermediari finanziari, a partire da quelli che hanno fatto di dati e tecnologia il proprio modello, sono attrezzati a raccogliere. La capacità di rendere i processi decisionali trasparenti e le valutazioni creditizie comprensibili al cliente può diventare un fattore distintivo. Il mercato premierà chi riuscirà a leggere la CCD2 come una leva strategica e non come un mero adempimento: saranno decisive la qualità delle partnership e la capacità di conciliare innovazione e tutela del consumatore».

«Per chi vende e per chi finanzia, la sfida è organizzativa prima che documentale», aggiungono Annapaola Schino e Diego Cefaro, rispettivamente counsel e senior associate di Bird &Bird. «Per banche e intermediari finanziari, il banco di prova è la capacità di rimborso: servono istruttorie approfondite, fondate su informazioni adeguate. Se la valutazione utilizza, anche solo in parte, il trattamento automatizzato di dati personali, il consumatore può chiedere l'intervento umano, spiegazioni comprensibili e il riesame, esprimendo la propria posizione. Occorrono persone competenti e procedure effettive. Vanno aggiornati moduli, contratti e percorsi digitali: informazioni su supporto durevole e, se fornite meno di un giorno prima del vincolo, un successivo promemoria sul recesso. L'adeguamento investe anche la gestione delle difficoltà di pagamento, con misure di tolleranza prima delle azioni esecutive». Per i fornitori di beni e servizi, secondo i due professionisti, occorre invece distinguere due ruoli: «Chi concede direttamente dilazioni gratuite del prezzo opera come "creditore a titolo accessorio", salvo le esclusioni previste per alcune dilazioni brevi. Chi presenta, propone o conclude finanziamenti di terzi per i propri beni o servizi, sulla base di convenzioni con i finanziatori, opera come "intermediario del credito a titolo accessorio". In entrambi i casi l'Oam dispone di poteri di richiesta di dati e documenti, ispezione e sanzione. Microimprese e Pmi sono esonerate dalla registrazione, non dalle tutele applicabili né dai controlli Oam su segnalazione. Non basta dunque il censimento: vanno rivisti pubblicità, formazione del personale e flussi con i finanziatori, secondo il ruolo svolto e gli obblighi applicabili».

—**Ma.Bar.**

Il principale terreno competitivo riguarderà la valutazione del merito creditizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30528 - L.1992 - T.1976